



SEGRETERIA GENERALE DELLA CONVENZIONE DI COMUNI DI ARQUÀ PETRARCA, CARCERI, MONSELICE, TRIBANO
NOTE INFORMATIVE A CURA DEL MANAGER DI RETE
(formazione permanente prevista nelle misure di prevenzione della corruzione)

(N. 19 DEL 15 SETTEMBRE 2017)

TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA) CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 6 SETTEMBRE 2017, N. 4223

La tariffa di igiene ambientale (Tia) ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo “interni” (cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio), ma anche “esterni” (ovverosia “rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”: cfr. artt. 7, comma 2, lett. c) e d), e 49, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997, per la componente fissa della Tia. Si tratta, invero, di una tassa finalizzata, in ragione di una stima tipologica media, a consentire la copertura dei costi dei servizi, non anche di un’atipica forma di prelievo (come è per un’imposta) sul reddito o sul patrimonio. La necessità di tale parametrizzazione e il rigoroso vincolo funzionale, così previsti, **escludono che un Comune possa determinare le aliquote in libertà**, in ipotesi generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto. La discrezionalità tecnica è caratterizzata dal perimetro dell’unicità dell’interesse: la valutazione dell’amministrazione secondo canoni scientifici e tecnici esclude la presa in considerazione e la comparazione con altri interessi, così da individuare la soluzione ritenuta più conveniente. La scelta di convenienza già è fatta a monte, dalla legge, all’amministrazione restando solo di prendere atto della esatta realtà del caso concreto, onde modularvi adeguatamente l’intensità del proprio intervento specialistico. È illegittimo il regolamento per la determinazione della tariffa di igiene ambientale (Tia) adottato da un Comune che ha diversificato il carico tributario tra i soggetti passivi d’imposta distinguendo tra i soggetti residenti e non residenti, prevedendo un maggior carico tributario nei confronti di questi ultimi.

SINDACO COMPETENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V 6 SETTEMBRE 2017 N. 4230

Va affermata la competenza del sindaco ad emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti, ex art. 14 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), anche successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale), che ha ribadito tale competenza.

SEQUESTRO PENALE CANTIERE TAR SARDEGNA, SEZ. II, 30 AGOSTO 2017 N. 569

L’ipotesi del sequestro penale del cantiere edile integra una automatica causa di sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire, di cui all’art. 15, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 (comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. f), n. 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), secondo cui la «proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate».

SOCCORSO ISTRUTTORIO TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II, 4 SETTEMBRE 2017 N. 9536

È illegittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante ha escluso una ditta da una gara di appalto, motivato con riferimento alla omessa allegazione all’offerta della copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante. Infatti, la mancata produzione di copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta interessata non costituisce causa di esclusione, potendo ove del caso essere richiesta in sede di soccorso istruttorio; e ciò a maggior ragione ove la dichiarazione prodotta non possa ritenersi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445 del 2000.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA [CONS. ST., SEZ. VI, 31 AGOSTO 2017, N. 4125](#)

Ai sensi dell’art. 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in applicazione del principio di rotazione negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria la stazione appaltante ha l’alternativa o di non invitare il gestore uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere dall’invito.

FIRMA ORDINANZE BONIFICA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 6 SETTEMBRE 2017, N. 4230



SEGRETERIA GENERALE DELLA CONVENZIONE DI COMUNI DI ARQUÀ PETRARCA, CARCERI, MONSELICE, TRIBANO
NOTE INFORMATIVE A CURA DEL MANAGER DI RETE
(formazione permanente prevista nelle misure di prevenzione della corruzione)

È illegittima, per difetto di competenza, una ordinanza emessa nei confronti di ANAS spa e di due imprese, con la quale è stata ingiunta la bonifica di un sito inquinato (nella specie si trattava di un tratto autostradale), mediante rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, nel caso in cui sia stata adottata dal Dirigente e non dal Sindaco.

CIRCOLARE DEL 1° SETTEMBRE 2017: MISURE IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI

Coinvolgere gli enti locali e le regioni per un'analisi degli interessi in gioco e per una condivisa individuazione delle misure da adottare. È quanto prevede, tra l'altro, la circolare inviata a tutti i prefetti dal capo di Gabinetto del ministro, Mario Morcone, e che chiarisce le misure da adottare in caso di occupazioni arbitrarie di immobili. La risposta più efficace per contrastare situazioni di nuova occupazione - dice la circolare - consiste in un'attenta vigilanza dei territori e degli immobili non utilizzati che prevenga qualsiasi fenomeno di illegalità e, soprattutto, che intervenga per evitare che si consolidino situazioni di fatto poi difficili da rimuovere. Insieme alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, entrano in gioco sia i diritti dei soggetti proprietari, sia le condizioni degli occupanti, quando essi possano vantare dei diritti, per i quali occorre intervenire con prestazioni assistenziali, o si trovino comunque in condizioni di marginalità sociale. Per raccogliere le informazioni utili, viene istituita una Cabina di regia nell'ambito del ministero dell'Interno, con la partecipazione dei rappresentanti dell'ANCI e dalla Conferenza dei presidenti di regione nonché dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La sede propria dove i prefetti possono acquisire gli elementi utili per avere un quadro complessivo della situazione è il comitato metropolitano, che attraverso una conoscenza del territorio, può sviluppare sinergie nel campo dell'housing pubblico. In questa sede il prefetto promuove la mappatura delle singole situazioni di criticità in ordine alla tipologia di immobili occupati e alle categorie di soggetti presenti. Mentre il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, anche per la sua diversa composizione, rimane la sede deputata all'analisi delle informazioni e ai possibili risvolti che le operazioni di sgombero possono creare sul piano dell'ordine pubblico. In ogni caso, la scala di priorità degli interessi che il prefetto deve tenere in considerazione pone in cima i soggetti portatori di conclamate e oggettive "fragilità" o che comunque ne abbiano diritto. [La circolare](#)

NO AL PASSAGGIO AUTOMATICO DI PERSONALE DA UNA SOCIETÀ IN HOUSE A UN ENTE PUBBLICO

Il transito automatico del personale di una società in house nell'organico di un ente pubblico è illegittimo per violazione del principio sancito all'articolo 97 della Costituzione, secondo cui agli impieghi della Pa si accede soltanto per concorso, [deliberazione n. 10/2017/PAR della Sezione di controllo per la Valle d'Aosta](#)

ONERI SICUREZZA AZIENDALE TAR SARDEGNA, SEZ. I, 7 SETTEMBRE 2017, N. 577

A seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti), deve ritenersi che il mancato rispetto dell'obbligo espressamente previsto dall'art. 95, comma 10, dello stesso codice, di indicare nell'offerta economica gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o interni, comporta l'esclusione automatica dalla gara, senza che possa invocarsi la possibilità di far ricorso al c.d. soccorso istruttorio.

ACCESSO ATTI D'INDAGINE PENALE TAR SARDEGNA, SEZ. I, 6 SETTEMBRE 2017 N. 575

Sussiste il diritto del direttore del servizio contratti appalti e acquisti della P.A. sottoposto ad indagini penali e destinatario di informazione di chiusura delle medesime indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., di accedere agli atti della P.A. stessa riguardanti l'inchiesta penale.

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E POTERE PUBBLICO

Nel tempo attuale, v'è uno spostamento d'asse dell'universo concettuale e della sfera politica in cui si colloca la protezione del diritto alla riservatezza: il potere pubblico, concepito *in prevalenza* come regolatore e garante di tale diritto diviene *in prevalenza* il maggiore attore che opera in tensione con esso. Un mutamento che tocca i tratti fondamentali della garanzia e delle limitazioni del diritto, e l'intrinseca potenza di queste, per la circostanza che, a differenza di quanto accade nei casi di intrusione di privati a carico di altri privati, nelle mani del potere pubblico è il monopolio della coercizione. Questa proposta ricostruttiva necessita di due precisazioni. La prima: fin dal più risalente manifestarsi della questione della tutela giuridica della

(Il presente materiale è tratto da banche dati e/o abbonamenti anche di proprietà delle Amministrazioni in servizio. La nota informativa ha valore ed uso didattico - formativo esclusivamente interno alle Amministrazioni e ai soggetti destinatari di apposita comunicazione; è escluso ogni fine commerciale. È vietata la diffusione e/o la pubblicazione sia cartacea che *on line*, anche parziale e/o per estratto)



SEGRETERIA GENERALE DELLA CONVENZIONE DI COMUNI DI ARQUÀ PETRARCA, CARCERI, MONSELICE, TRIBANO
NOTE INFORMATIVE A CURA DEL MANAGER DI RETE
(formazione permanente prevista nelle misure di prevenzione della corruzione)

riservatezza, in «ambiente americano», in concomitanza con l'elaborazione di Warren e Brandeis – che degli istituti a tutela della *privacy* verso l'ingerenza, in specie della stampa, costituisce una sorta di mito di fondazione – era emersa anche l'esigenza di tutela contro le intrusioni del governo nella sfera privata dei cittadini, e di tale tutela era stato strumento, in mancanza di una previsione costituzionale espressa, l'interpretazione ampia, dovuta alla Corte Suprema, del IV e del V Emendamento. Già prima che lo stesso Brandeis, nella *dissenting opinion* in *Olmstead v. United States*, mettesse a fuoco tale linea interpretativa, la stessa Corte Suprema (caso *Boyd v. United States*) aveva compiuto un percorso dello stesso segno, concependo la connessione tra inviolabilità dell'abitazione e *privacies of life* nei confronti del potere pubblico. Seconda precisazione: «potere pubblico» è lemma generico e onnicomprensivo, imponendosi perciò la necessità di articolarne il *designatum*, distinguendo, già in sede preliminare, tra poteri riconducibili a funzioni di garanzia, da una parte, e poteri riconducibili a funzioni di amministrazione attiva o politici di governo, dall'altra. Su questo secondo versante, il potere pubblico è sempre stato, fin dalle origini, ed è ancora, quasi naturalmente, in tensione con il diritto alla riservatezza (segue [Scarica il Documento integrale](#))

GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI (SERVIZI PUBBLICI) CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 12 settembre 2017 N. 4304

Non è precluso all'amministrazione comunale il potere di organizzare il servizio, in regime transitorio, in attesa cioè che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità d'ambito che pacificamente, nel caso di specie, non opera ancora, in quanto non è ancora in grado di svolgere ed esercitare alcuna funzione o attività gestionale. Il Comune, al momento della scelta di recedere dal contratto con l'appellante e di affidare il servizio pubblico locale alla controinteressata impresa, prima in via transitoria, poi sino al 2018 all'esito della gara pubblica, ha operato una scelta legittima, compatibile con la costituzione dell'ATO. Infatti, l'art. 34, comma 21, D.L. n. 179-2012 deve essere interpretato nel senso che le amministrazioni non sono private, in regime transitorio, del potere di organizzare il servizio in attesa che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità d'ambito. Esse, pertanto, in base a considerazioni di opportunità e convenienza sono libere di scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica. È legittimo il recesso del comune dalla società (a partecipazione mista con socio individuato attraverso gara a doppio oggetto) affidataria del servizio, con individuazione di una nuova forma di gestione del servizio e successivo affidamento a seguito di procedura di gara. Nel caso di specie, il modulo gestorio del Comune e degli altri 28 comuni soci del bacino prevedeva un affidamento del servizio all'appellante sulla base di una convenzione di funzioni ex art. 30 d.lgs. n. 267-2000, stipulate tra i Comuni soci della società appellante stessa. L'art. 4, comma 4, di detta convenzione prevedeva che i singoli contratti venivano stipulati singolarmente dai comuni convenzionati, contratto di servizio che però non è mai stato stipulato con il Comune: manca quindi l'atto effettivo con cui il servizio sarebbe stato affidato alla società appellante. In tale situazione, pertanto, legittimamente il Comune appellato ha revocato prima gli atti di giunta con i quali, in assenza dei presupposti (mancanza del contratto di servizio), si fondava l'affidamento del servizio alla società appellata e poi gli atti di consiglio, con i quali aveva preso l'impegno di affidare il servizio alla stessa al termine della gara a doppio oggetto. Del resto, non può negarsi la possibilità di recedere dal predetto accordo, rientrando nella funzione di amministrazione attiva il generale potere di revoca del provvedimento amministrativo, del quale l'accordo ha il contenuto e al quale è sottesa la cura dell'interesse pubblico, per cui è affievolita la forza vincolante di una convenzione sottoscritta da soggetti pubblici ed è reso inapplicabile il principio civilistico per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti. Infatti, il potere di recedere nel pubblico interesse dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 15 luglio 2013, n. 3861). Nel caso in esame, peraltro, l'amministrazione comunale ha deciso di adottare provvedimenti idonei a conseguire, da un lato, un risparmio di spesa e, dall'altro, un risultato migliore in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata; si tratta, com'è evidente, di una decisione attinente all'ambito della discrezionalità amministrativa, il cui sindacato è consentito solo nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà che nella specie non si rinvergono.

DESTINAZIONE D'USO TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I, 13 SETTEMBRE 2017 N. 1447



SEGRETERIA GENERALE DELLA CONVENZIONE DI COMUNI DI ARQUÀ PETRARCA, CARCERI, MONSELICE, TRIBANO
NOTE INFORMATIVE A CURA DEL MANAGER DI RETE
(formazione permanente prevista nelle misure di prevenzione della corruzione)

È illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, una ordinanza con la quale un Comune, a seguito del mutamento di destinazione d'uso di un immobile da abitazione ad ufficio privato, ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, che sia stata emessa nei confronti di una Onlus; infatti, in base al combinato-disposto degli artt. 2 e 32 della L. n. 383/2000, le associazioni di promozione sociale possono localizzare la loro sede in tutte le parti del territorio urbano, essendo la stessa compatibile con ogni destinazione d'uso urbanistico, a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio impressa funzionalmente e specificamente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire.

ESPERTI NELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, [TAR TOSCANA, SEZ. I, 12 SETTEMBRE 2017, N. 1060 – PRES. POZZI, EST. GRAUSO](#)

Le previsioni normative di cui agli artt. 35, comma 1, lett. e), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 9, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in forza dei quali i componenti della commissione di esame devono essere “esperti” nelle materie di concorso, non implicano che il requisito della necessaria esperienza risulti soddisfatto solo ove tutti i membri della commissione siano titolari di insegnamenti nelle medesime discipline oggetto della procedura selettiva, essendo sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali. Ai sensi degli artt. 8, 11 e 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi per titoli e per esami la valutazione dei titoli, preceduta dall'individuazione dei criteri, deve seguire l'effettuazione delle prove scritte e precedere la correzione dei relativi elaborati, mentre è escluso che l'individuazione dei criteri di valutazione dei titoli debba necessariamente intervenire prima che la commissione abbia conoscenza dell'elenco nominativo dei candidati. Il principio secondo cui non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica fra i componenti della commissione e alcuno dei candidati, salvo che si sia in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio va mediato da una valutazione caso per caso, ben potendo accadere che detti rapporti di collaborazione, pur rimanendo di natura intellettuale e non assumendo contenuti patrimoniali, raggiungano comunque un grado di intensità tale da compromettere l'indipendenza di giudizio del commissario verso il candidato.